



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 11**

Riunione del 7 NOVEMBRE 2012

**05.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :  
- CORMACI GIUSEPPE**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Claudio Zander - Componente

Fatto: Con deliberazione n. 125 del 20 luglio 2012, il Consiglio Federale preso atto delle gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione del CP Fipav di Reggio Calabria, riscontrate nel corso della verifica seguita al commissariamento di questo, deferiva alla Procura Federale il tesserato Giuseppe Cormaci, già Presidente del Comitato Periferico.

Con raccomandata del 12 settembre 2012 all'indirizzo dichiarato dall'incolpato la Procura Federale comunicava il capo di incolpazione al tesserato, fissando i termini di regolamento per la produzione di note difensive e documenti.

Attesi i termini di compiuta giacenza del plico a' termini del regolamento postale la Procura, in data 16 ottobre 2012 deferiva alla CGN ai sensi dell'art. 72 n. lett C) R.G. l'incolpato per i motivi di cui alla relazione redatta ai sensi dello stesso articolo.

Con provvedimento in data 26 ottobre 2012 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione di procedimento a carico dell'incolpato per aver egli:

A) *“ consapevolmente ignorato, in violazione degli Artt. 16, 51 e 55 Statuto FIPAV nonché degli Artt. 30, 31 e 36 Reg. di Amministrazione e Contabilità, i principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del CP FIPAV di Reggio Calabria, del quale è stato per lungo tempo Presidente, così determinando un disavanzo di € 53.037,26 tra l'altro assolutamente sproporzionato per un Comitato di limitata attività quale quello di Reggio Calabria.*

B) *Per aver, inoltre, consapevolmente omesso, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., di rappresentare agli Organi Federali preposti, nominati a seguito del Commissariamento del CP FIPAV di Reggio Calabria, l'esatto ammontare del disavanzo di gestione al momento del passaggio delle*



*consegne, occultando nel relativo bilancio debiti per € 32.043,03 ed accontonamenti attivi per € 9.300,00.*

*Contestate per entrambi i capi di incolpazione le aggravanti di cui alle lettere A, G e J dell'Art. 49 Reg. Giur. “*

comunicando a mezzo fax ed e-mail del 26 ottobre u.s., la convocazione per la riunione del 7 novembre 2012.

In data 31 ottobre 2012 perveniva alla CGN istanza del Difensore dell'incolpato richiedente “un breve differimento della comparizione”, indicandosi quale “data preferita” il 21 novembre 2012, a motivo del ritardo con il quale era stata “ricevuta” la raccomandata della Procura e del ritardo con il quale erano state dall'incolpato redatte note difensive che avrebbero potuto fornire elementi atti a provocare una “immediata archiviazione” del procedimento.

Con motivata ordinanza del 31 ottobre 2012 n.3 la CGN respingeva l'istanza .

Alla riunione del 7 novembre 2012 erano presenti per la Procura l'Avv. Giorgio Gurnaschelli, che insisteva nella richieste di applicazione della sanzione della sospensione dell'incolpato da ogni attività federale per anni due; per l'incolpato, presente altresì di persona l'Avv. Fulvio Mancini che concludeva per il non luogo a sanzione.

Esaminati gli atti e valutata l'allegazione documentale la CGN osserva.

Devesi preliminarmente precisare, anche in relazione alle doglianze espresse dalla Difesa dell'incolpato in sede di discussione che la reiezione dell'istanza di mero differimento della riunione ad una data più gradita all'incolpato è stata esattamente motivata dal rilievo del difetto di ogni compressione dei diritti di difesa dell'incolpato che non può in questa sede dolersi della “mancata archiviazione” del procedimento da parte della Procura che d'altro canto ha atteso per oltre un mese che l'incolpato producesse quelle memorie e difese che poi, comunque, sono state oggetto di attento esame e di ponderata valutazione in sede di discussione. Non è pensabile né è previsto che una volta operato il deferimento dell'incolpato e rimessi gli atti alla CGN per la convocazione il procedimento disciplinare possa regredire nella fase istruttoria e tornare alla Procura che ha esaurito i propri compiti istruttori per assumere il ruolo di rappresentanza delle istanze federali in sede disciplinare. Né il richiesto differimento della riunione risulta accompagnato da istanze o giustificazioni diverse nei sensi sopra specificati, dando luogo quindi ad una semplice e non giustificata istanza di mero rinvio.

Nel merito, la vicenda trae origine dal commissariamento del CP Reggio Calabria disposto dal Consiglio Federale con delibera 27/12



del 3/2/2012 con la quale erano stati nominati, in qualità di Commissario Straordinario il Vice Presidente Luciano Cecchi e Vice Commissario il Consigliere Federale Francesco Canzoniero, con l'assistenza e l'ausilio degli Uffici Federali competenti.

Il presidente uscente Sig. Cormaci effettuava in data 15 febbraio 2012, presso la sede del Comitato, passaggio di consegne alla presenza del Revisore dei conti nazionale Gaetano Napolione; in tale circostanza, l'odierno incolpato dichiarava a verbale una determinata consistenza di debiti e crediti maturati alla chiusura dell'esercizio 2011 nonché della disponibilità di cassa del Comitato, sino allora amministrato.

In date 28 e 29 febbraio venivano eseguite attività di verifica contabile ed aggiornamento dei beni di inventario del CP Reggio Calabria a seguito del passaggio di consegne e delle suddette attività veniva redatta relazione.

In detta relazione si evidenzia, in merito alla contabilità, una non rispondenza dei dati di bilancio trasmessi a chiusura di esercizio a FIPAV (che non evidenziano né debiti né crediti, cfr. pag. 1 relazione all'4 fascicolo della Procura), rispetto a quanto dichiarato dal Presidente nella relazione al Bilancio consuntivo 2011, che espone l'esistenza di debiti per un ammontare ancora diverso e inferiore ai debiti riscontrati dal controllo della documentazione presentata e di quella rinvenuta presso la sede del Comitato, oltre a considerevoli importi di fatture di competenza da pagare al 28/2/2012 (a quanto è dato desumere dalla relazione medesima per cessioni e servizi fruiti nel precedente esercizio) che portano la situazione debitoria complessiva del CP commissariato a oltre trentamila euro di debito.

Del pari, per quanto attiene a i crediti la relazione evidenzia un mancato appostamento di crediti a chiusura dell'esercizio 2011 (ove gli stessi risultano pari a zero) per circa settemila euro.

La relazione espone altresì perplessità per quanto riguarda la natura delle spese riscontrate fra le fatture a debito o già saldate in considerazione della sofferenza riscontrata nei pagamenti di beni o servizi più propri o strategici per l'attività demandata al Comitato territoriale.

La delineata situazione di irregolarità contabile e finanziaria determinava notevole aggravio della situazione debitoria ed operativa del Comitato che, a mero titolo di esempio, doveva far fronte ad una pesante situazione di morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri connessi alla locazione della sede e costringeva i nuovi organi di gestione dell'organismo territoriale a ricorrere alla Federazione per poter far fronte al pesante passivo.



A fronte di tali rilievi, puntualmente riferiti dagli organi Federali Competenti che hanno corredato le rispettive relazioni ed istanze da pertinente documentazione, la Procura Federale ha rilevato una gestione “ a dir poco allegra” , per citare la relazione ex art. 72, da parte del Comitato che avrebbe gestito prima del commissariamento le risorse economiche destinate alla propria attività “in violazione dei precetti di efficienza, efficacia ed economicità” in palese violazione dei doveri istituzionali che fanno capo all’incolpato il quale tra l’altro, sempre secondo la tesi accusatoria avrebbe” tentato di occultare le proprie palesi responsabilità presentando un bilancio artefatto ed una situazione debitoria non veritiera”.

Di contro, la Difesa dell’incolpato ha contestato in prima battuta la stessa esistenza del “disavanzo” che attribuisce ad una mera “ipotesi” della Procura , rileva la diversità fra le cifre riportate nel verbale di consegna rispetto a quelle riportate nei capi di incolpazione e imputa il “disavanzo” , stavolta ammesso, ad una “transitoria insufficienza di cassa” con passività che nel corso del corrente esercizio “sarebbero state ripianate come è sempre successo nel passato”. La Difesa ha altresì contestato il concetto di “occultamento” di poste, in quanto la consegna dei documenti contabili deve, secondo la prospettazione difensiva, considerarsi sintomo di trasparenza nella gestione, pur ammettendo espressamente l’utilizzo e l’omessa indicazione di somme da mantenere accantonate “per far fronte alle impellenti esigenze di gestione del Comitato”. A tale proposito la Difesa riferisce che “importi ben più rilevanti sarebbero stati a breve recuperati e quindi accantonati” con una certa “libertà di movimenti di cassa” con “storni momentanei di somme” che ritiene debba essere concessa rientrando comunque nella prassi.

Non si ritiene che i riportati rilievi della Difesa possano mandare esente l’incolpato, che sostanzialmente ammette la negligenza nella gestione amministrativa e contabile delle risorse del Comitato e non giustifica in alcun modo le irregolarità nella redazione del bilancio, da responsabilità disciplinare.

La FIPAV , attraverso un apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità detta in dettaglio i principi contabili e gestionali che gli organi centrali e periferici debbono adottare nella gestione delle rispettive risorse, in ottemperanza allo Statuto federale, ai principi approvati dal CONI ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Nello stesso Regolamento risultano più volte richiamate le norme del Codice Civile Italiano che disciplinano la redazione dei bilanci e i principi ai quali la stessa deve ispirarsi e lo stesso Regolamento detta con chiarezza e dettaglio le regole per la corretta gestione contabile



degli esercizi; l'art. 30 del Regolamento Amministrazione e Contabilità estende l'obbligo di osservanza delle suddette regole ai Comitati territoriali.

Il bilancio di un'azienda o di un ente o associazione è notoriamente un documento appositamente redatto perché i soci ed i terzi possano reperirvi quelle informazioni sulla base delle quali assumere delle decisioni (in genere commerciali, comunque d'ordine economico) riguardanti l'ente che alla redazione è tenuto (azienda, ente pubblico, associazione etc.) , e considerato che il bilancio non si rivolge solo al socio o all' investitore, ma anche, in generale, alla collettività, la corretta e veritiera compilazione di esso è considerata obbligatoria ed inderogabile presso la totalità degli ordinamenti che la prescrivono, in quanto garanzia della fiducia che al bilancio deve concedersi. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione economica dell'ente cui si riferisce, è pertanto in genere considerata una frode e diffusamente gestita come illecito , a vari livelli sanzionato, in quasi tutti gli ordinamenti.

Nel caso di specie è pacifico che il bilancio di esercizio 2011 sottoscritto dall'allora presidente Cormaci non risponda ai suddetti principi e criteri, e che, giusta quanto emerso dalle stesse successive dichiarazioni del Cormaci, in questo non siano stati appostati debiti e crediti per rilevanti valori, così' come in modo non veritiero sia stata esposta la "reale" situazione debitoria del Comitato commissariato all'atto del passaggio delle consegne.

Non deve quindi stupire che le cifre riscontrate nei vari momenti e nelle varie relazioni non risultino perfettamente congruenti, ciò in buona parte è dovuto alle non veritiere dichiarazioni e annotazioni riscontrate e per altra parte consegue ai difficoltosi accertamenti e alle non piacevoli scoperte che gli organi preposti al controllo hanno via via effettuato.

Imputare una simile, irregolare gestione all'"id quod plerumque accidit" ovvero riporre in una non meglio specificata previsione di aggiustamenti e sistemazioni postumi la fiducia di ovviare ad una situazione debitoria indubbiamente pesante , viola i principi generali di gestione opportunamente richiamati dagli articoli 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione e viola altresì le norme specificamente indicate nei capi di incolpazione.

In buona sostanza il tentativo defensionale di minimizzare gli effetti di una gestione patrimoniale gravemente irregolare sia dal punto di vista contabile che da quello finanziario e gestionale, integra, a parere della CGN, anche a voler prescindere dagli intenti per i quali le false



rappresentazioni e comunicazioni sono state poste in atto un illecito disciplinare suscettibile di sanzione.

Quanto alle contestate aggravanti deve ritenersi senz'altro sussistente quella di cui alla lettera a) dell'art. 49 in ragione della carica ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti; deve altresì ritenersi sussistente il rilevante danno economico per avere la situazione originatasi dagli accertati illeciti costretto la Federazione ad interventi riparatori che hanno comportato una depauperazione patrimoniale ancorchè auspicabilmente transeunte; mentre l'occultamento dei dati riferibili soprattutto ai debiti non correttamente appostati a bilancio trova preciso riscontro nell'ammissione dell'incolpato relativa all'auspicio di "sistemazione" delle passività tramite entrate o sopravvenienze attive non meglio specificate, fra le quali egli stesso ammette l'utilizzo "temporaneo" di accantonamenti non dichiarati.

L'ancora recente precedente che ha condotto alla sanzione della sospensione del tesserato Cormaci dalle attività federali sino al febbraio 2013 , e la medesima indole dell'illecito già sanzionato giustificano l'applicazione dell'art. 56 n. 2 del Regolamento giurisdizionale.

P.Q.M.

La CGN dispone applicarsi nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione per anni due da ogni attività federale a far data dalla cessazione della sospensione in precedenza inflitta con comunicato n. 37.11/12 affisso in data 23 aprile 2012.

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Roma , 8 novembre 2012